



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA -VINCA

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 07 Marzo 2025, n. 81: assoggettabilità a VIA: criterio del cumulo con progetti non già in esercizio, ma autorizzati e non realizzati; non obbligatorietà della valutazione dell'opzione zero; estraneità al PAUR – VINCA: non necessità di attivare la VINCA appropriata in caso di previa valutazione di non interferenza funzionale

In un caso di valutazione di assoggettabilità a VIA (screening VIA) di un impianto di gestione di rifiuti, il TAR Friuli Venezia Giulia ha l'occasione di precisare e sottolineare l'ambito e le cadenze procedimentali tipiche della valutazione resa ai sensi dell'art. 19 del Dlgs 152/2006.

Quanto all'ambito, il TAR ricorda che la valutazione del cumulo non ha ad oggetto altri impianti e/o stabilimenti già in esercizio, ma solo quelli autorizzati, ma non ancora realizzati, o realizzati da poco: per i primi, infatti, gli effetti sulle matrici ambientali sono già misurabili, poiché la *"caratterizzazione di stato della componente ambientale, svolta (...) per definire lo scenario di base, già considera al suo interno gli effetti negativi (impatti) degli impianti esistenti"*; per gli altri, invece, *"le fonti di pressione associate vanno considerate nell'analisi previsionale di impatto ambientale e sommate alle pressioni di progetto"*.

In secondo luogo, considerando che la disciplina dello screening di VIA non contempla la verifica dell'alternativa zero – a differenza di quanto accade per la VIA vera e propria –, *"tale valutazione potrebbe trovare applicazione solo in ipotesi di auto vincolo da parte dell'Amministrazione"*.

Nel silenzio della norma, quindi, le scelte compiute dall'Amministrazione sono insindacabili nel merito da parte del Giudice, fatta salva la valutazione della *"logicità, congruità e completezza dell'istruttoria che ne hanno determinato l'esito"* (elementi che, nel caso concreto, il TAR ritiene sussistenti).

Quanto alle cadenze procedimentali, il TAR respinge le argomentazioni dei ricorrenti relative alla mancata adozione dello screening nell'ambito del procedimento di AU delineato all'art. 12 del Dlgs 387/2003: lo screening è un procedimento preliminare, che deve essere acquisito prima della presentazione dell'istanza del progetto, così come confermato anche dalla disciplina del PAUR per cui *"solo qualora la procedura di screening si concluda con la decisione di necessario assoggettamento a VIA del progetto, potrà essere avviato il procedimento di PAUR"*.

La sentenza affronta anche il tema della VINCA e della necessità della sua attivazione in relazione a progetti collocati al di fuori del perimetro di un sito della Rete Natura 2000: il TAR conferma la non necessità di procedere a VINCA appropriata (II livello) alla luce della considerazione che l'habitat interessato sarebbe stato alterato solo da lavori *"che lo interessino in modo diretto"* e che *"non è mai stata individuata interferenza funzionale"* da parte dell'Amministrazione competente.

Il TAR, infatti, richiama la definizione di interferenza funzionale prevista dalle Linee Guida Nazionali in materia di VINCA [*"è definita interferenza funzionale un effetto indiretto di un piano, progetto, intervento o attività esterno o interno all'area SIC/ZSC o ZPS, determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del sito (ad es. emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al sito (es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale (rete e corridoi ecologici)"*] e la corrispondente definizione contenuta nella DGR FVG 1183/2022, ovvero *"effetto indiretto di un P/P/P//A esterno sull'area pSIC, SIC, ZSC o ZPS determinato ad esempio dal peggioramento misurabile del livello di qualità delle componenti abiotiche strutturali del Sito (ad es. emissioni nocive, azioni che possono alterare le caratteristiche del suolo o delle acque, emissioni sonore ecc.), dal consumo/sottrazione di risorse destinate al Sito (ad es. captazione di acqua), da interferenze con aree esterne che rivestono una funzione ecologica per le popolazioni delle specie tutelate (ad es. siti di riproduzione, alimentazione, ecc.) o da interruzione delle aree di collegamento ecologico funzionale tra Siti (rete ecologica). I piani di gestione e le Misure di conservazione o altra specifica determina regionale possono definire motivatamente le aree o i criteri di interferenza funzionale esterna specifici per*

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024

ciascuna tipologia di P/P/P//A e per gruppi omogenei di Siti. La verifica di eventuali interferenze funzionali esterne viene effettuata anche nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale (VIA o VAS) qualora dovute."

Il TAR, cioè, rinvia alla preindividuazione, nei piani di gestione e/o nelle misure di conservazione e/o in "altra specifica determina regionale" di aree o criteri di interferenza funzionale esterna ordinati per tipologia di PPPIA o per gruppi omogenei di siti, grazie ai quali effettuare lo screening di incidenza (livello I) a monte: è solo nell'attesa di tale individuazione, infatti, che la DGR 1183/2022, richiede lo screening di VINCA per PPPIA esterni ai siti Natura 2000; una volta individuate le interferenze funzionali, invece, lo screening di VINCA non è più necessario.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ts&nrg=202400084&nomeFile=202500081_01.html&subDir=Provvedimenti